



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 22 – 30 LUGLIO 2025

Riunione del 23/07/2025

67.24.25 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL TESSERATO:

Sig. ..omissis..

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Giuseppe Bianco Vice Presidente
- Avv. Andrea Varano Componente

Con atto di deferimento del 18/06/2025 la Procura Federale chiedeva a questo Tribunale di procedere nei confronti del tesserato:

..omissis.. per la violazione degli artt. 1 e 5 Codice Etico FIPAV; 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI; 16, co. 3 Statuto FIPAV; 19, co. 2 lett. a) e b) R.A.T. FIPAV; 1, 74, 75, 102, lett. a) e d) e 108, co. 1 e 2 lett. a) e b) Regolamento Giurisdizionale FIPAV per aver tenuto, nella sua qualità di tesserato arbitro, un comportamento inappropriato ed inopportuno nei confronti dell'atleta minorenni ..omissis.., contattandolo mediante le piattaforme social Instagram e WhatsApp dopo una gara e prospettandogli l'opportunità di dirigere gare di calcio, scambiando con lui i numeri di telefono cellulare e proponendogli di incontrarsi, così violando i principi etici federali e i doveri di lealtà, correttezza e rettitudine morale e sportiva connessi alla funzione.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto con abuso di poteri e violazione dei doveri derivanti dall'esercizio delle sue funzioni e di aver agito per motivi futili e abietti.

il Collegio

OSSERVA

Il procedimento che ci occupa prende le mosse dalla segnalazione di un Giudice Sportivo Regionale Fipav del 16 gennaio 2025 inviata alla Procura a seguito della comunicazione della dirigente di una società affiliata Fipav, in relazione ad una vicenda avvenuta tra un proprio tesserato, minorenni e l'indagato.



Questi dopo aver arbitrato una partita del citato sodalizio, cui aveva partecipato il minore, lo contattava tramite social network, senza mai averlo conosciuto prima, per chiedergli se poteva essere disponibile per arbitrare partite di calcio di bambini.

Dalla trascrizione delle due conversazioni avvenute tra l'incolpato e l'atleta minorenni rese dal genitore di quest'ultimo, si percepisce un chiaro imbarazzo dell'atleta minore di fronte alle insistenti quanto insolite domande di un arbitro federale.

Il caso in questione torna all'attenzione del Tribunale, dopo il provvedimento di rimessione degli atti alla Procura Federale pronunciato dal collegio all'udienza del 28/5/2025, in seguito alla preliminare eccezione dell'incolpato, per il mancato rispetto dei termini a difesa tra la comunicazione dell'atto di conclusioni delle indagini e quella dell'atto di deferimento.

In seguito ad atto di rimessione in termini adottato dalla Procura per consentire al prevenuto il rituale espletamento della sua attività difensiva, questi, a ministero dell'avv. Adele Teresa Caterino, depositava una memoria con la quale, dopo aver affermato la insussistenza di ogni fondamento sia in fatto che in diritto dell'atto di deferimento, chiedeva l'archiviazione del procedimento e, in via istruttoria, la audizione personale del suo rappresentato.

Nel corso di tale audizione tenutasi in modalità, l'indagato, assistito dall'avv. Caterino, si riportava alla memoria difensiva e riferiva di aver contattato il minore in perfetta buona fede unicamente per ragioni sportive senza alcun secondo fine, precisando che in ipotesi di sviluppo del rapporto prospettato al minore, avrebbe certamente contattato i suoi genitori per chiedere la loro autorizzazione.

La Procura, ritenuto che le difese esposte non fossero idonee a scagionare l'incolpato, lo deferiva innanzi a questo Tribunale per i motivi sopra riportati.

All'udienza fissata per il 23 luglio 2025 in modalità telematica, si collegavano: per la Procura Federale l'avv. Giorgio Guarnaschelli, il quale illustrava l'atto di deferimento e chiedeva disporsi la sanzione della sospensione del prevenuto da ogni attività federale per un anno; per quest'ultimo si collegava l'avv. Giuseppe Conte, nuovo difensore, a seguito della rinuncia al mandato della precedente avvocatessa, il quale si riportava alla sua memoria di difesa depositata il 16/7/2025 con la quale, in via preliminare chiedeva disporsi l'annullamento dell'udienza per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 34 del Regolamento Giurisdizionale FIPAV e gradatamente il rinvio dell'udienza ad una data successiva al periodo estivo, stante l'intervento di un nuovo difensore, a garanzia del diritto di difesa.

Nel merito, dopo aver evidenziato la tardività della denuncia del genitore dell'atleta minorenni, a riprova dello scarso grado di preoccupazione derivante dalla vicenda in esame, si riportava sostanzialmente alle difese già svolte dal precedente difensore, fondate sulla insussistenza di elementi



di fatto o di diritto che potessero giustificare un provvedimento disciplinare a carico del prevenuto oltre che delle aggravanti contestate dalla Procura Federale.

Concludeva pertanto chiedendo l'archiviazione del procedimento o la pronuncia di proscioglimento del suo cliente ed in via ulteriormente subordinata la esclusione delle aggravanti contestate.

All'esito della discussione il Tribunale si ritirava in camera di consiglio ed al termine leggeva il dispositivo fissando in giorni dieci il deposito della motivazione.

Motivi della decisione

Il Tribunale, esaminati gli atti ed i documenti prodotti dalle parti, nonché le difese esposte dall'incolpato, in primo luogo respinge la preliminare eccezione in rito formulata dal difensore dell'ufficiale di gara; l'art. 34 del Regolamento di Giurisdizione della FIPAV, come è noto, prevede che il Tribunale provveda alla convocazione del deferito entro dieci giorni dal momento in cui riceve l'atto di deferimento; nel caso che ci occupa, l'atto di deferimento datato 18 giugno 2025, è pervenuto al Tribunale in data 23/6/2025 e l'atto di convocazione è stato redatto e comunicato all'incolpato in data 2/7/2025 e quindi nel pieno rispetto dei termini previsti dal citato articolo 34.

Il procedimento domestico, in mancanza di specifiche disposizioni in deroga, segue le regole generali del processo civile, ne discende che secondo il principio generale stabilito dall'art. 2697 c.c., chi formula un'eccezione ha l'onere di provare i fatti su cui si fonda l'eccezione stessa.

Nel caso che ci occupa l'eccezione formulata dall'indagato è priva di qualsiasi supporto probatorio limitandosi ad affermare che l'atto di deferimento è datato 18/6/2025 senza fornire alcun elemento utile a stabilire la data di ricezione dell'atto da parte del Tribunale come richiesto dalla normativa di riferimento.

Non può neanche essere accolta la successiva richiesta di rinvio dell'udienza a causa del cambio del difensore, in assenza di specifici motivi di particolare rilevanza, stante la puntuale comunicazione all'incolpato dell'udienza di discussione nei termini previsti e prescritti dalla seconda parte del già citato articolo 34.

In punto di merito il Collegio ritiene che sia ampiamente provata la responsabilità disciplinare del prevenuto per i fatti posti a base del procedimento che, peraltro, sono sostanzialmente ammessi dallo stesso ufficiale di gara.

L'aver contattato privatamente un atleta minorenni senza preventiva autorizzazione dei genitori per qualsiasi ragione è di per sé un atto del tutto inappropriato ed inopportuno, se a questo si aggiunge il fatto che l'arbitro in questione non avesse mai conosciuto il ragazzo o i suoi genitori, che il motivo del contatto risulta fuori di ogni logica, secondo il principio dell'"id quod prelumque accidit", che inoltre è



tanto più sconveniente la mancanza di una preliminare conversazione con i genitori, considerato che quella avuta con il ragazzo era improntata ad impegnarlo da un punto di vista lavorativo, sia pure saltuario, addirittura in altri comuni, soltanto per averlo arbitrato in una gara FIPAV .

Da quanto emerso si rileva un comportamento disdicevole ed al tempo stesso preoccupante, considerato anche il commento del Giudice Sportivo contenuto nell'esposto reso sull'ufficiale di gara al centro delle indagini.

Per quanto riguarda le aggravanti contestate dalle Procura Federale, se per la seconda mancano i necessari elementi di prova, per la sua applicazione, non sembrano esserci dubbi sulla sussistenza della prima, ossia "per aver commesso il fatto con abuso di poteri e violazione dei doveri derivanti dall'esercizio delle sue funzioni, come risulta evidente dalla semplice lettura delle trascrizioni dei dialoghi avuti con l'atleta minorenni.

PQM

Il Collegio dispone la sospensione da ogni e qualsiasi attività federale per mesi sei a carico dell'ufficiale di gara sig. ..omissis..

Così deciso in Roma il 30/07/2025

Il Presidente

Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 30 Luglio 2025